CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

13.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 3 GIUGNO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRINGALI CASANUOVA**

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Riunione dei comuni di Casotto e di Forni in Val D'Astico e delle frazioni Pedescala e San Pietro Val D'Astico, del comune di Rotzo, in unico comune denominato « Valdastico ». (*Modificato dal Senato*) 171

Nuove norme circa la concessione dei prestiti matrimoniali. (*Approvato con modificazioni*) 171

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, concernente i servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra 173

Esame di una petizione 177

La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Di Giacomo, Labadessa, Morelli Eugenio, Nicolato e Sequi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(*Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'interno*, Buffarini Guidi.

Intervengono anche, debitamente autorizzati dal Presidente della Camera, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, i Consiglieri nazionali Dall'Orto, Ferrario Giuseppe e Michetti).

BONFATTI, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Riunione dei comuni di Casotto e di Forni in Val d'Astico e delle frazioni Pedescala e San Pietro Val d'Astico, del comune di Rotzo, in un unico comune denominato « Valdastico ». (*Modificato dal Senato*). (622-B)

PRESIDENTE avverte che la Commissione legislativa degli affari interni e della giustizia del Senato ha così modificato l'articolo 2 del provvedimento, già approvato dalla Commissione della Camera:

« Il Prefetto di Vicenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Rotzo e di Valdastico ».

La modificazione è accettata dal Ministero dell'interno.

Pone in discussione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Dichiara approvato l'articolo nel nuovo testo. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme circa la concessione dei prestiti matrimoniali. (850)

PAZZAGLI, *Relatore*, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Si approva l'articolo 1*).

All'articolo 2 il camerata Chiarelli Giuseppe ha proposto di sopprimere l'ultimo comma.

CHIARELLI GIUSEPPE rileva che, secondo l'ultimo comma dell'articolo 2, sarebbero esclusi dalla concessione del prestito – che può arrivare a lire tremila – i coniugi che abbiano premi di nuzialità per l'importo superiore a lire 1200. Si verrebbe a creare una sperequazione fra due coniugi – ad esempio – impiegati che hanno avuto due premi eccedenti nel complesso lire 1200 e due coniugi operai che non superano tale somma.

Aveva pertanto proposto di sopprimere il secondo comma; ma, in seguito ad una intesa col Ministro delle finanze, proporrebbe ora di elevare da lire 1200 a lire 1700 l'importo complessivo di cui nel comma stesso.

(*Si approva l'articolo 2 così emendato*).

COCCA vorrebbe inserire, dopo l'articolo 2, una disposizione che sostituisse il primo comma della legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, nel senso che i prestiti matrimoniali siano concessi a condizione che il marito sia cittadino italiano e che entrambi i coniugi non appartengano alla razza ebraica.

Inoltre, proporrebbe che il termine massimo di 26 anni, stabilito dalla legge per poter ottenere il prestito matrimoniale, fosse portato a 28 anni per il marito e a 25 per la donna. Difficilmente oggi i contadini riescono a contrarre matrimonio prima dei 28 anni.

PRESIDENTE avverte che la modificazione avrebbe un carattere sostanziale, e quindi bisognerebbe sentire il parere del Ministro delle finanze.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non sposterebbe il termine di 26 anni stabilito dalla legge, perchè è il frutto di un accurato studio statistico. La modificazione importerebbe, peraltro, un onere maggiore per le finanze dello Stato.

PENNAVARIA è contrario alla proposta del camerata Cocca.

COCCA non insiste.

PRESIDENTE avverte che all'articolo 3, sub articolo 6, il Governo ha proposto che dopo le parole: « in ragione dell'1 per cento », sia aggiunta la parola: « mensile ».

(*Rimane così stabilito*).

Allo stesso articolo 3, il camerata Chiarelli Giuseppe ha proposto di sopprimere il terzo comma.

PAZZAGLI, *Relatore*, nota che la soppressione viene ad allargare il beneficio che può derivare dal provvedimento.

CHIARELLI GIUSEPPE osserva che con la disposizione che si propone praticamente verrebbe ad essere soppresso il premio di natalità alla nascita del primo e, nella maggior parte dei casi, anche del secondo figlio. Bisogna tener conto che il premio di natalità deriva dai contributi assicurativi pagati dai datori di lavoro e dai lavoratori, e non sarebbe perciò giusto che tali contributi andassero perduti per il fatto che il lavoratore ha usufruito del prestito.

Infine osserva che la disposizione produrrebbe le esposte conseguenze solo per i lavoratori dipendenti, mentre un lavoratore libero che sia assicurato avrebbe la possibilità di cumulare i vantaggi del prestito e del premio; con ciò si verrebbe a creare un ingiustificato trattamento difforme per i lavoratori dipendenti e i lavoratori liberi.

FERRARIO GIUSEPPE rileva che la elargizione del premio di natalità deriva da una assicurazione obbligatoria, per la quale sono tassativamente tenuti a pagare i contributi i lavoratori e i datori di lavoro.

Ora avverrebbe che tutti coloro che non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria, se sono nella possibilità di avere un prestito matrimoniale, sono anche nella possibilità di avere integralmente il condono, mentre quelli che hanno compiuto un atto di previdenza, cioè quelli nei confronti dei quali il Regime si è preoccupato, per le loro minorate condizioni economiche, di far compiere un atto di previdenza, non avranno questo beneficio di legge.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, accetta la proposta di sopprimere il terzo comma dell'articolo 3, avvertendo che il maggior onere che ne deriverà riguarda le finanze degli Enti locali.

PRESIDENTE. Il camerata Cocca ha proposto di sostituire l'articolo 3 col seguente:

« Il secondo e terzo comma dell'articolo 6 ed il secondo, terzo e quinto comma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 6, secondo comma: « Tale restituzione avverrà senza oneri d'interessi in ragione dell'1 per cento al mese sull'importo originario del prestito, con decorrenza dall'ottavo mese dalla data di matrimonio, oppure dal dodicesimo mese dalla data di matrimonio, ove sia provato che nel settimo mese la moglie era in stato di gravidanza ».

Articolo 6, terzo comma: « Se entro il terzo anno dalla data di matrimonio nessuna nascita resulterà denunziata all'Ufficio di stato civile, la restituzione continuerà ad

effettuarsi in ragione del 2 per cento al mese del capitale mutuato ».

Articolo 9, secondo comma: « In occasione della nascita di ciascun figlio, si rinvia di 15 mesi l'ammortamento del prestito ».

Articolo 9, terzo comma: « Nel caso di parto multiplo vengono applicati tanti condoni quanti sono i figli partoriti, ma non si fa luogo che alla concessione di un solo rinvio di 15 mesi ».

Articolo 9, quinto comma: « In caso di aborto spontaneo o terapeutico, ovvero di figlio nato morto o di figlio deceduto entro cinque giorni dalla nascita, l'ammortamento si rinvia di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento ».

COCCA chiarisce che ha proposto, al secondo comma dell'articolo 6 della legge che si modifica, di far decorrere dall'ottavo mese dalla data del matrimonio la restituzione del prestito, perchè è generalmente eccezionale che la donna sia incinta già al primo mese di matrimonio. La modificazione non importerebbe maggiori oneri, perchè il prestito si suppone già accordato.

Ha aggiunto: « oppure dal dodicesimo mese dalla data di matrimonio », mentre nella legge si dice: « oppure dal 18° mese dalla data di matrimonio », perchè si verrebbe a creare una sperequazione fra il primo figlio ed i figli successivi. All'articolo 9 si dice, infatti, che alla nascita di ogni figlio si accorda un rinvio del pagamento di un anno. Ora, il primo figlio verrebbe a nascere al nono mese dalla data del matrimonio e quindi si accorderebbe ai genitori una dilazione di nove mesi, mentre per i figli successivi si avrebbe la dilazione di un anno.

In ordine alla modificazione proposta al terzo comma dell'articolo 6, ricorda che la legge dice che « la restituzione del residuo capitale mutuato avrà luogo in ragione del 2 per cento al mese », il che potrebbe lasciar supporre che la continuazione della restituzione non avverrà più sul capitale iniziale, ma sul capitale residuale, mentre lo scopo della legge è quello di graduare il pagamento sul capitale mutuato, come all'articolo 9 della legge.

CHIARELLI GIUSEPPE, *Relatore*, osserva che, accogliendo le modificazioni proposte, si verrebbe ad aggravare la situazione esistente. La legge mira, in sostanza, a favorire i matrimoni e la formazione della famiglia.

COCCA rileva che chi ha figli estingue il debito pagando l'1 per cento fino alla estinzione totale, mentre quelli che non hanno avuto figli, verrebbero a pagare le rate sul capitale residuo al quarto anno di matrimonio.

Ha proposto anche, al secondo comma dell'articolo 9, di rinviare di quindici mesi, anzichè di un anno, l'ammortamento del prestito in occasione della nascita di ciascun figlio, perchè ritiene troppo breve l'intervallo di un anno. Nel complesso, le modificazioni proposte non importerebbero oneri alle finanze dello Stato.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 3 proposto dal camerata Cocca.

(*Non è approvato — Si approva l'articolo 3 nel testo ministeriale emendato dal Governo, e con la modificazione accettata. — Si approvano anche gli altri articoli*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, concernente i servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra. (797)

CHIARELLI GIUSEPPE, *Relatore*, ricorda che la legge 8 giugno 1925-III, n. 969, sull'organizzazione della Nazione per la guerra, prevedeva la costituzione di un organo dell'alimentazione nazionale. Poichè da tale epoca si è sviluppata l'organizzazione sindacale e corporativa, si è ritenuto opportuno affidare la raccolta e la ripartizione dei generi alimentari occorrenti alle Forze armate e alla popolazione civile al Ministero dell'agricoltura e al Ministero delle corporazioni, prevedendo la costituzione di un ufficio di collegamento presso il Ministero dell'interno.

Rileva l'importanza politica del provvedimento e ne propone l'approvazione.

FIORETTI ARNALDO osserva che il provvedimento non è, a suo parere, particolarmente adatto ad aumentare l'efficienza della Nazione in tempo di guerra.

Mentre la legge del 1925 prevedeva la costituzione di un organo unico per l'approvvigionamento e la distribuzione, e quindi dava unità di indirizzo e rapidità di decisione in materia, con il decreto-legge che la Commissione è chiamata a convertire in legge, si divide la competenza tra il Ministero dell'agricoltura e foreste e il Ministero delle corporazioni, e poi si prevede la possibilità

di creare un organo di collegamento presso il Ministero degli interni, di cui il provvedimento fa un semplice cenno, senza precisarne le modalità di funzionamento.

Oltre a ciò si prevede la costituzione di organi, sia centrali che periferici, composti di persone più o meno competenti.

È anche da tener presente che gli esperti nelle materie sindacali e corporative saranno chiamati alle armi e sostituiti da persone che non hanno nessuna pratica in materia.

Dichiara pertanto di essere contrario al disegno di legge così come è compilato, auspicando la costituzione di un Commissariato generale per gli approvvigionamenti, unico responsabile di un servizio così delicato di fronte al Duce del Fascismo e Comandante Supremo delle Forze armate in guerra.

ANDRIANI e LEVA si associano pienamente alle considerazioni del camerata Fioretti.

DALL'ORTO rileva che il concetto informatore del provvedimento è che in materia economica non si possono fondere, in un ente unico, organi che hanno una funzione specifica.

Pur non negando la fondatezza delle argomentazioni del camerata Fioretti, si preoccupa per la confusione che si creerebbe apportando sostanziali modificazioni al disegno di legge, che si trova già in gran parte in atto.

PRESIDENTE avverte che si tratta della conversione in legge di un decreto-legge che è già in attuazione. Sarebbe del parere che il voto espresso dal camerata Fioretti formasse oggetto di una raccomandazione al Governo.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che il problema dell'unità è fondamentale, non soltanto in materia di approvvigionamento, ma che la sua soluzione pratica è estremamente difficile.

Senza dubbio, i servizi degli approvvigionamenti sono essenziali per il fronte interno e presentano un aspetto tecnico e uno politico. La loro organizzazione tecnica è stata divisa tra i Ministeri competenti e, sotto questo punto di vista, il Ministero dell'interno non ha alcuna ingerenza, limitandosi il suo intervento solo sotto l'aspetto politico.

È possibile la costituzione di un organo unico? Si tratta di porre in discussione la competenza attuale di tutti i Ministeri tecnici, per creare un Commissariato dell'alimentazione che, a suo parere, sarebbe affetto da elefantiasi fin dal suo nascere.

La legge prevede la possibilità che il Ministero dell'interno colleghi i servizi affidati ai Ministeri dell'agricoltura e delle corporazioni e i servizi del Ministero dell'interno. Si tratta, in realtà, di un mezzo che il Ministero dell'interno, organo politico, ha nelle sue mani e del quale si varrà, solo se sarà necessario ed opportuno.

Non si può, peraltro, ritardare l'approvazione del provvedimento, che è già in attuazione, nel momento in cui gravi decisioni stanno per essere prese. A parte qualche modificazione che tenga conto del criterio di unità di indirizzo nella materia in esame, è d'avviso che non si debba infirmare la sostanza della legge.

FIORETTI ARNALDO pur apprezzando le ragioni addotte dal Sottosegretario di Stato per l'interno, chiarisce che la creazione di un Commissariato dell'alimentazione non dovrebbe sopprimere le funzioni dei Ministeri tecnici. Evidentemente, questo organo centrale unico si varrebbe degli organi funzionanti nei vari Ministeri. Del resto, una pratica applicazione di questo principio ci è offerta dal Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra.

Ora, secondo il disegno di legge, si prevedono: un servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale in periodo di guerra alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un servizio della distribuzione dei generi alimentari e del controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare alla dipendenza del Ministero delle corporazioni. È evidente che questi due servizi sono interdipendenti.

Non vede per qual ragione le Forze armate, ad esempio, per i loro approvvigionamenti debbano far capo a due Ministeri. Ha l'impressione che si sia voluta salvare la competenza burocratica dei vari Ministeri; criterio che, se ammissibile in tempo di pace, non crede che debba seguirsi in tempo di guerra.

Si rende, in conclusione, conto che il disegno di legge non possa essere sostanzialmente modificato; ma è d'avviso che il principio fascista della unità di comando debba essere affermato con l'approvazione del voto auspicato.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, avverte che non è opportuno, nè sarebbe giusto, proprio nel momento in cui si delinea un avvenimento importante come quello della guerra, togliere agli organi corporativi, che il Fascismo ha creato in un periodo di venti anni, la possibilità di dimostrare la loro piena capacità funzionale.

D'altra parte, con la creazione di un Commissariato per l'alimentazione si aggiungerebbe un altro organo burocratico a quelli già esistenti.

Si rende, però, conto dello stato d'animo che ha mosso il camerata Fioretti nei rilievi fatti.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

FIORETTI ARNALDO rileva che all'articolo 1, secondo comma, si dice: « È altresì istituito, presso il Ministero dell'interno, un ufficio speciale di collegamento tra i servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) e gli organi ed enti dipendenti dallo stesso Ministero ». Si dovrebbe, a suo parere, parlare per lo meno di un coordinamento, in omaggio al concetto unitario che ha precedentemente sostenuto.

DALL'ORTO osserva che dal testo della legge non risulta chi debba stabilire le necessità alimentari della popolazione civile per ogni provincia. Trattandosi di una funzione politica, si potrebbe demandarla ai prefetti.

FIORETTI ARNALDO avverte che esiste un ufficiale dell'Esercito mandato dal Ministero della guerra presso ogni prefettura per stabilire i fabbisogni delle Forze armate.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO nota che presso ogni Consiglio provinciale delle corporazioni esiste un ufficio dell'alimentazione, al quale è preposto un ufficiale a disposizione del Ministero dell'agricoltura, per accertare il fabbisogno alimentare della popolazione civile. È però da rilevare che l'attività di questo ufficio è assai limitata. Affiderebbe quindi al Ministero dell'interno la determinazione dei generi alimentari occorrenti a ciascuna provincia.

FIORETTI ARNALDO segnala che gli uffici di cui ha parlato il camerata Venerosi Pesciolini non hanno mezzi per funzionare.

Al secondo comma dell'articolo 1 sostituirebbe il seguente: « Al Ministero dell'interno spetta il coordinamento dei servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che a questa funzione che si vorrebbe attribuire al Ministero dell'interno, dovrebbe in ogni caso corrispondere l'effettivo esercizio del potere. I prefetti, come presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, non sono alle dipendenze del Ministero dell'interno, ma di quello delle corporazioni.

LEVA darebbe al Ministero dell'interno non solo il potere di coordinare i servizi di cui alle lettere *a*) e *b*), ma anche quello di collegare tali servizi con gli organi e gli enti periferici. Con questo sistema si darebbe al Ministero dell'interno la possibilità di avere sui prefetti, quali presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, poteri che oggi non ha. L'unificazione sarebbe così anche meglio realizzata.

FIORETTI ARNALDO per dare al Ministero dell'interno una effettiva potestà di intervenire efficacemente in questa materia, proporrebbe la seguente formula: « Al Ministero dell'interno spetta il coordinamento dei servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo. È altresì istituito presso detto Ministero uno speciale Ufficio di collegamento tra i servizi stessi e gli organi ed enti dipendenti dallo stesso Ministero ».

LEVA si associa.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, si vorrebbe, in sostanza, attribuire al Ministero dell'interno una potestà generica di coordinamento, in funzione politica, dei servizi dipendenti dai due Ministeri dell'agricoltura e delle corporazioni; e una funzione di collegamento tra i detti servizi e gli uffici esistenti presso i due Ministeri tecnici ed eventualmente presso altri Ministeri. Ciò non è possibile.

ANDRIANI qualora non si ritenga di costituire un organo centrale unitario per l'alimentazione in tempo di guerra, il che, a suo parere, sarebbe miglior cosa, propone che all'articolo 1 si disponga come appresso: « Il Ministero dell'interno coordina e regola il funzionamento dei due servizi e ne cura il collegamento con i propri organi periferici ».

PRESIDENTE. La formula riassuntiva potrebbe essere la seguente: « Spetta al Ministero dell'interno la funzione di coordinare i servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo e di collegare detti servizi con gli organi ed enti dipendenti dallo stesso Ministero ».

LEVA non limiterebbe la funzione di collegamento del Ministero dell'interno soltanto nei rapporti con gli organi ed enti, centrali e periferici, dipendenti dallo stesso Ministero.

PRESIDENTE. Si potrebbe, più genericamente, dire: « con gli organi e gli enti periferici ».

Prima di approvare la formula proposta, crede opportuno sospendere la riunione.

(*La riunione è sospesa alle 13 e ripresa alle 16*).

(*Sono presenti il Ministro per l'agricoltura e foreste* Tassinari, *e il Sottosegretario di Stato per l'interno*, Buffarini Guidi).

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, in ordine alla formula

proposta in sostituzione del secondo comma dell'articolo 1, osserva che si tratta di una modificazione sostanziale di una legge già in applicazione.

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, ricorda che il decreto-legge in esame è precedente al cambiamento della guardia nei Ministeri dell'agricoltura e delle corporazioni. Tutti i servizi dell'alimentazione in tempo di guerra, sia per gli approvvigionamenti che per la distribuzione, secondo un precedente ordinamento, dovevano far capo al Ministero dell'agricoltura. Si stabilì, dopo un lungo esame della materia, di attribuire al Ministero dell'agricoltura il servizio degli approvvigionamenti e a quello delle corporazioni il servizio della distribuzione dei generi alimentari.

Si rende conto delle osservazioni fatte in ordine al criterio unitario che si vorrebbe adottare; ma la questione è superata, in quanto i servizi affidati ai due Ministeri stanno per entrare in funzione.

In ogni caso, Chi di ragione potrà sempre, al momento dell'azione, dare un indirizzo diverso al problema dell'alimentazione.

Quanto poi al potere di coordinamento che si vorrebbe affidare al Ministero dell'interno, non avrebbe nulla in contrario; ma non vorrebbe che dalla bipartizione si venisse alla tripartizione dei compiti. Il coordinamento è un concetto piuttosto generico, ma in pratica bisogna tener presente che al Ministero dell'agricoltura resterà, in caso di guerra, la funzione preminente di approvvigionare il Paese; al Ministero delle corporazioni resteranno la distribuzione e i consumi.

Si consideri, inoltre, che tutti gli organi di distribuzione del Ministero delle corporazioni fanno capo ai Consigli provinciali delle corporazioni e che il Ministero dell'agricoltura ha tutta un'attrezzatura periferica vastissima sia attraverso i consorzi, sia attraverso gli ispettorati.

Sarebbe, a suo parere, difficile, da parte del Ministero dell'interno, coordinare l'azione di tutti questi organi.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che il Ministero dell'interno non può assorbire la competenza tecnica degli altri Ministeri. Tutt'al più, il coordinamento di cui si parla potrebbe essere inteso a prevenire gli effetti che certi provvedimenti di carattere tecnico potrebbero avere nel campo politico; ma questa è una funzione che rientra nella competenza normale del Ministero dell'interno.

Sia, peraltro, ben chiaro che al Ministero dell'interno non si potrebbe attribuire un coordinamento tecnico dei servizi relativi all'alimentazione, perchè – a parte ogni altra considerazione – non avrebbe i mezzi necessari per esercitarlo.

ANDRIANI osserva che secondo il disposto dall'articolo in esame il servizio di approvvigionamento dovrebbe funzionare in modo autonomo, così come funzionerebbe autonomamente il servizio di distribuzione. Questi due servizi vanno invece coordinati e fatti funzionare in perfetta corrispondenza tra di loro, specialmente in relazione a quelli che sono i mutevoli bisogni delle Forze armate e della popolazione civile, bisogni la cui integrità ed i cui caratteri possono variare da zona a zona. Ecco perchè, a suo avviso, le previsioni dei bisogni e le richieste della periferia dovrebbero affluire ad un organo centrale, cui spetterebbe il compito di predisporre ed adeguare la produzione e la raccolta dei generi in relazione alle richieste e di poi regolare la distribuzione dei generi stessi. Si tratta non di due servizi separati – come appare dal testo dell'articolo – ma di un servizio unitario ed armonico che deve seguire l'approvvigionamento dalla sua origine, ch'è il bisogno, sino all'esito, ch'è il soddisfacimento del bisogno stesso. Le fasi di quest'attività, tra cui prevalente quella della produzione e raccolta, sono molteplici, ed è appunto per questo che crede necessario un Ente autonomo, o quanto meno, un Ente coordinatore – e il più indicato sarebbe il Ministero dell'interno – che unifichi queste attività e almeno dia ad esse un indirizzo di massima. Si riporta alla formula che ha proposto.

LEVA è dello stesso avviso. Il Ministero dell'agricoltura approvvigiona e quello delle corporazioni distribuisce; però si sente il bisogno di un terzo Ente che coordini queste operazioni. E questo Ente non può essere che il Ministero dell'interno, che ha tutti i dati statistici e tutti gli organismi adatti, soprattutto attraverso i prefetti, i quali, diversamente, come presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, verrebbero a dipendere soltanto dal Ministero delle corporazioni.

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, si rende conto dei rilievi fatti, ma non crede che le funzioni essenziali dei Ministeri dell'agricoltura e delle corporazioni possano – per una ragione d'ordine costituzionale – essere coordinate dal Ministero dell'interno.

D'altra parte, occorre considerare le cose nella loro realtà. Qualora si verificassero inconvenienti nella distribuzione, ad esempio, della farina, il Ministero dell'interno interverrebbe per evitare possibili conseguenze di ordine pubblico.

FIORETTI ARNALDO rileva che le preoccupazioni manifestate in ordine alla unitarietà dei servizi dell'alimentazione derivano dall'esperienza dell'altra guerra. In un momento eccezionale come questo si vuole, in sostanza, prescindendo da ogni questione di carattere giuridico, dare al Duce, Comandante Supremo in guerra, uno strumento di sicura efficacia in un campo importantissimo quale è quello dell'alimentazione. Tutti i problemi di competenza tecnica devono riassumersi nella unità di comando. Ha, in questo senso, auspicato la formulazione di un voto e successivamente ha proposto la sostituzione del secondo comma dell'articolo 1.

In conclusione, riafferma la necessità di un concetto unitario, già previsto fin dal 1925, in materia di alimentazione in tempo di guerra.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, rileva che, per venire incontro alle preoccupazioni manifestate, si potrebbe, al secondo comma dell'articolo 6, alla formula: « con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, può essere costituito, per l'esame e la risoluzione di importanti questioni inerenti all'alimentazione del Paese in tempo di guerra e alla politica annonaria in genere, un Comitato coordinatore ecc. », sostituire l'altra: « Con decreto ecc. deve essere costituito ecc. ».

LEVA osserva che del Comitato previsto dall'articolo 6 dovrebbe, a suo avviso, far parte un rappresentante del Ministero dell'interno. Al Comitato dovrebbe essere attribuita la funzione di coordinare i Servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 e di collegare questi servizi con gli organi periferici. Così si avrebbe al centro un organo unico di comando, come è unico l'organo di esecuzione alla periferia.

DALL'ORTO avverte che si creerebbe, in questo caso, non un organo di coordinazione, ma di esecuzione. È poi da rilevare che il Comitato si riunirebbe di rado e avrebbe scarsa efficacia.

PRESIDENTE invita la Commissione a considerare che il provvedimento in esame è già in vigore e sarebbe pertanto opportuno che la Commissione lo approvasse nel testo ministeriale, formulando il voto che il Governo crei al centro, nelle forme che crederà migliori, un organo unitario per l'alimentazione in tempo di guerra.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, conviene che questa sia la soluzione più opportuna.

TASSINARI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*, concorda.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(*Sono approvati*).

Pone ai voti la seguente mozione formulata dai camerati Fioretti Arnaldo, Andriani, Leva e Dall'Orto.

« La Commissione, pur essendo convinta che la legge in esame e segnatamente gli articoli 1 e 6, così come formulati, possano nell'attuazione pratica dar luogo ad inconvenienti, specie per la mancanza di un organo snello e rapido che coordini e regoli le funzioni di approvvigionamento delle Forze armate e della popolazione civile in tempo di guerra, rendendosi conto che si tratta di conversione in legge di un decreto già in vigore da due mesi e che la speciale situazione del Paese non consente ritardi di sorta, approva all'unanimità la legge.

Tuttavia formula il voto che il Governo, nelle forme e nei modi che riterrà migliori, crei – come previsto dalla legge 3 giugno 1925-III, n. 969, sull'organizzazione della Nazione per la guerra (articolo 4, lettera *e*) – un organo centrale unitario per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile in tempo di guerra, dal quale dipendano tutti gli altri organi centrali e periferici ».

(*È approvata*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Esame di una petizione.

PRESIDENTE avverte che il dottor Manca Antioco da Busachi (Cagliari), medico condotto, chiede che l'indennità di caro viveri per gli impiegati comunali sia proporzionale al numero dei figli.

ANDRIANI, *Relatore*, nota che la questione che forma oggetto della petizione non è nuova.

Il caroviveri agl'impiegati comunali non è corrisposto in ogni Comune nella misura fissa indicata dal proponente, ma in misura che varia da Comune a Comune, secondo le deliberazioni interne ed in relazione alle possibilità finanziarie dell'ente medesimo.

Questa disparità fra Comune e Comune dipende dalla circostanza che la corrisposta

dell'indennità caroviveri agl'impiegati era obbligatoria in virtù del decreto-legge 9 marzo 1919, n. 338 (che estendeva agl'impiegati dei Comuni l'indennità concessa agli impiegati dello Stato con il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314) ma divenne meramente facoltativa per effetto del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, che, abrogando il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, creava una nuova indennità per gl'impiegati dello Stato.

E divenne facoltativa perchè tale nuova indennità, a differenza di quella di cui al detto decreto luogotenenziale 14 settembre 1919, n. 1314, non venne estesa agli impiegati comunali.

Successivamente, la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047 – sempre disponendo in favore dei soli impiegati dello Stato – mutò i caratteri e la misura dell'indennità, che non fu più chiamata « caroviveri » ma « aggiunta di famiglia ». Tale indennità fu costituita da una somma fissa, graduata secondo le categorie, e da quote complementari, anche queste graduate secondo le categorie, per ogni figlio, fino a tre, con raddoppio delle quote stesse a decorrere dal quarto figlio.

Neppur tali disposizioni vennero estese agli impiegati dei Comuni in favore dei quali pertanto si continuò a corrispondere una indennità caroviveri, con stanziamento puramente facoltativo e quindi in misura che varia secondo le condizioni finanziarie di ogni Comune. Tale indennità ha conservato, di regola, i caratteri della primitiva indennità caroviveri: prescinde cioè dai criteri demografici adottati per gl'impiegati dello Stato con l'istituzione dell'aggiunta di famiglia, ed, è, in generale, fissa, qualunque sia il numero dei figli.

È invero auspicabile che le provvidenze per gl'impiegati dello Stato ed i criteri demografici applicati non solo nei loro confronti, ma anche di tutti i lavoratori, siano estesi anche alla categoria degli impiegati dei Comuni, ch'è l'unica che attualmente ne sia rimasta esclusa. Le indennità (caroviveri, o aggiunta di famiglia, o assegni famigliari) dovrebbero essere stabilite in termini fissi inderogabili e la loro corrisposta resa obbligatoria, con correlativo stanziamento tra le spese obbligatorie: per tal modo sarebbero eliminate le notevoli sperequazioni con tutte le altre categorie e diversità di trattamento che si riscontrano anche tra Comune e Comune (segnatamente tra i Comuni del Settentrione e quelli dell'Italia Meridionale).

Analoghe osservazioni sono da farsi per quanto concerne i premi di natalità e nuzialità, concessi con le note disposizioni del Capo del Governo del 5 aprile 1935-XIII, del 7 marzo 1936-XIV, del 20 luglio 1936, del 19 aprile 1937-XV, e del 12 giugno 1937-XV, e regolamentati con il Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492.

Il Ministero dell'Interno, con circolare del 1935, precisò ai Comuni ed alle Provincie che tali premi, avendo carattere d'ordine generale, erano applicabili anche a favore dei dipendenti dagli enti locali, e pertanto dovevano essere corrisposti, ma sempre entro i limiti di disponibilità del bilancio di ciascun ente. Trattasi pertanto anche qui di spese facoltative, la cui determinazione è fatta variamente in funzione delle condizioni del bilancio.

Anche per questi premi sarebbe opportuno si disponesse l'obbligatorietà, e si determinasse l'ammontare.

In conclusione, pur rilevando che la petizione ha l'innegabile torto d'esser stata proposta in momento tutt'altro che propizio a questioni del genere, pensa che non possa sconoscersene il fondamento e propone alla Commissione che la petizione stessa sia sottoposta al Ministero dell'interno perchè, nell'epoca che riterrà più favorevole, la prenda nella miglior considerazione.

REBUCCI si associa.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta che la petizione sia trasmessa al Ministero dell'interno per gli opportuni provvedimenti.

(*È approvata*).

La riunione termina alle 17,15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Riunione dei comuni di Casotto e di Forni in Val d'Astico e delle frazioni Pedescala e San Pietro Val d'Astico, del comune di Rotzo, in unico comune denominato «Valdastico». (622-B)

ART. 1.

I comuni di Casotto e di Forni di Val d'Astico e le frazioni Pedescala e San Pietro Val d'Astico, del comune di Rotzo, sono riuniti in unico comune con denominazione « Valdastico » e capoluogo San Pietro Val d'Astico.

Il confine fra il comune di Rotzo e quello di Valdastico è delimitato in conformità dell'annessa pianta planimetrica.

ART. 2.

Il Prefetto di Vicenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Rotzo e di Valdastico.

ART. 3.

Le piante organiche del personale dei comuni di Rotzo e di Valdastico saranno stabilite dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i relativi gradi non potranno essere complessivamente superiori a quelli stabiliti dalle piante organiche dei comuni di Casotto, Forni di Val d'Astico e Rotzo.

Il personale attualmente in servizio presso i comuni di Casotto, Forni di Val d'Astico e Rotzo non potrà essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

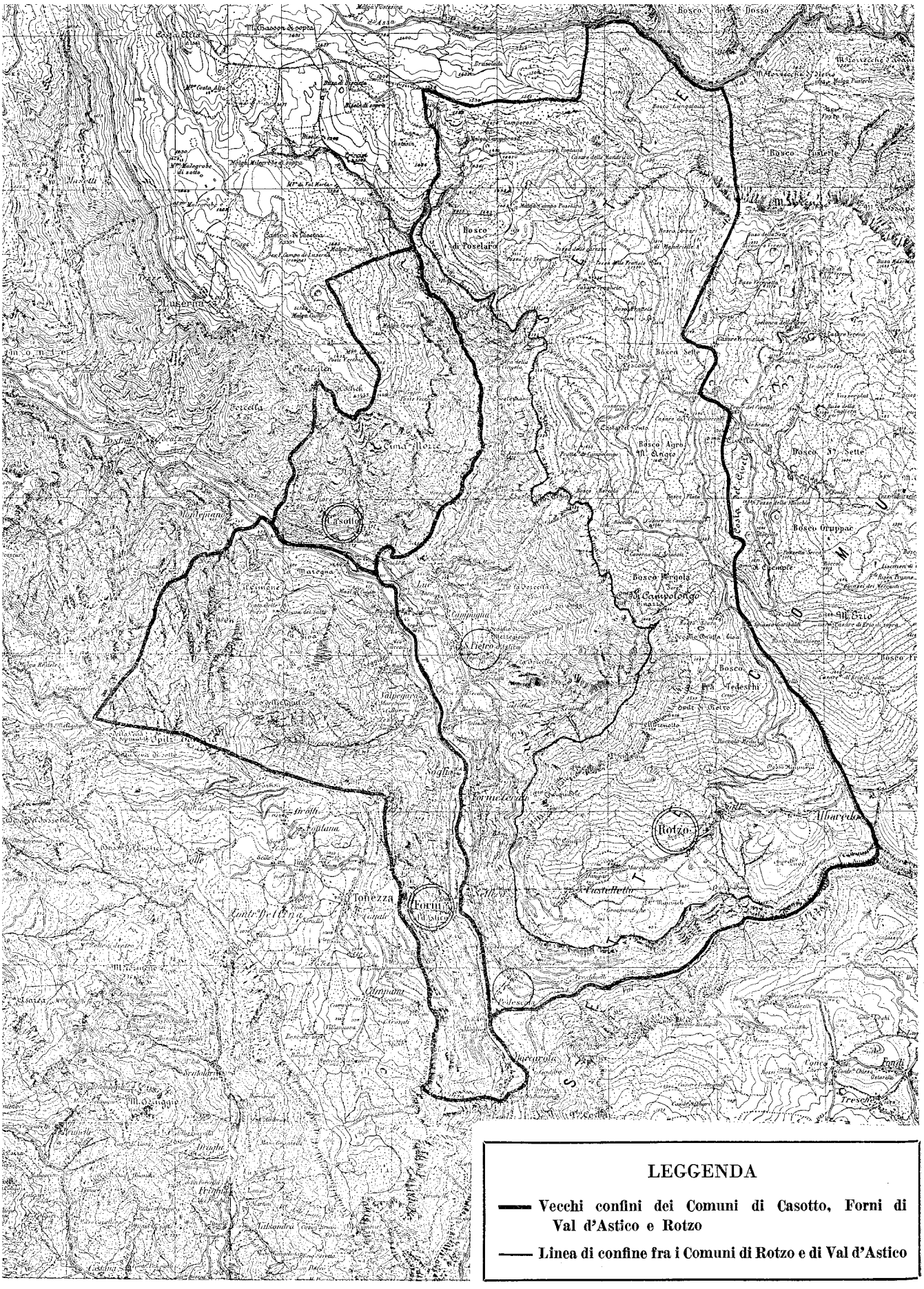

LEGGENDA

Vecchi confini dei Comuni di Casotto, Forni di Val d'Astico e Rotzo

Linea di confine fra i Comuni di Rotzo e di Val d'Astico

Nuove norme circa la concessione dei prestiti matrimoniali. (850)

ART. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, per la concessione dei prestiti matrimoniali è prorogato di tre anni a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

ART. 2.

All'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai coniugi che fruiscono di premi di nuzialità comunque denominati, a carico di enti pubblici diversi dallo Stato e di aziende private, o degli assegni di nuzialità previsti dal Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, può essere concesso un prestito matrimoniale integrativo di importo che non ecceda la differenza fra il massimo previsto per i prestiti dal precedente comma e l'ammontare complessivo dei premi e degli assegni predetti.

« Dalla concessione dei prestiti di cui al presente decreto sono esclusi coloro che fruiscono di premi di nuzialità a carico dello Stato, nonchè i coniugi che beneficiano di premi di nuzialità, comunque denominati, a carico di altri enti pubblici e di aziende private o degli assegni di nuzialità previsti dal citato Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, allorchè l'importo complessivo di essi ecceda le lire 1700 ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 6, ed il secondo comma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939 XVII, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 6, secondo comma. — « Tale restituzione avverrà senza oneri d'interessi in ragione dell'1 per cento mensile sull'importo originario del prestito, con decorrenza dal sesto mese dalla data del matrimonio o dal terzo mese dalla data di esigibilità del prestito, se questo termine sia posteriore al precedente, oppure dal diciottesimo mese dalla data del matrimonio, ove sia provato che nel quinto mese la moglie era in istato di gravidanza.

Art. 9, secondo comma. — « In occasione della nascita di ciascun figlio si rinvia di un anno l'ammortamento del prestito. Per il primo figlio non si fa luogo a tale rinvio quando la restituzione risulti già prorogata al diciottesimo mese per essere stato provato che nel quinto mese dal matrimonio la moglie era in istato di gravidanza ».

ART. 4.

Nel Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, ove è usata l'espressione « prestiti familiari » deve leggersi « prestiti matrimoniali ».

ART. 5.

I prestiti matrimoniali di cui al Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, non sono concessi ai coniugi appartenenti alla razza ebraica.

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, ed il secondo comma dell'articolo 26 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, sono abrogati.

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, concernente i servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra. (797)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, concernente i servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra, *con la seguente modificazione*:

All'articolo 11 sono soppresse le parole « Istituto di Sanità ».

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI